

EVENTI SPECIALI

Art. 48 - EVENTI SPECIALI

(concedibile solo in abbinamento alle garanzie Particolari “a Pacchetto” ed alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)
A parziale deroga dell'art.42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan descritto in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazioni delle scoperto del 20%, con il minimo di € 300,00.